

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Maurizio Andriolo e del Direttore Generale Tommaso Costantini, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran e Ciro Grillo
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFSAL** in persona di Gianluigi Pascoletti
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO


- a) che le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo nazionale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data 30.3.2004 è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate un accordo integrativo nazionale con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", per addvenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione già sottoscritti ai sensi delle legge sui "patti in deroga" (L. n. 359/1992) scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che detto accordo integrativo nazionale, scaduto il 31.12.2006, è stato da ultimo prorogato dalle parti fino al 31.12.2010, con atto sottoscritto in data 22.04.2009;
- d) che non risulta ancora emanato il nuovo Decreto Ministeriale di cui all'art. 4, comma 2 della legge 9.12.1998 n. 431 e, pertanto, continuano ad avere efficacia gli Accordi Territoriali già depositati a norma di legge ai sensi del D.M. 30.12.2002.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.





2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo nazionale da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004 e relativi allegati, già prorogato al 31.12.2010, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso dal 01.01.2011 al 31.12.2012, precisando altresì che i canoni unitari di locazione, fissati negli accordi integrativi territoriali vigenti, verranno aggiornati nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Le parti, altresì, concordano che l'art. 8 dell'Accordo integrativo del 30 marzo 2004 (clausola di salvaguardia) – comma 1 e 2 – venga così modificato:

Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore ad € 30.000,00 (incrementabile di € 3.000,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 36.000,00, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un'eventuale richiesta di cambio alloggio, verrà applicato l'aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 40% dell'aumento medesimo.

Le parti precisano che detta modifica riguarderà unicamente i rinnovi contrattuali dal 01.01.2011 al 31.12.2012. Per i contratti aventi decorrenza antecedentemente a tale data troverà applicazione l'accordo integrativo nazionale all'epoca vigente.

Il resto rimane invariato.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2012, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo e gli accordi integrativi territoriali ad esso collegati perderanno efficacia.

4. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere. Nel caso in cui il canone attuale risultasse superiore alla banda di oscillazione prevista dagli accordi territoriali, l'Istituto applicherà un contratto della durata di anni 4 + 4 ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2 comma 1 (cd. primo canale), mantenendo l'ultimo canone in essere.

Roma, li

05 APR. 2011

INPGI

UPPI

SUNIA

SICET

UNIAT

UNIONE INQUILINI

ANIA

FEDER.CASA CONFESAL

SIAI (aderente al SUNIA)

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
IL COMUNE DI MILANO**
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Maurizio Andriolo e del Direttore Generale Tommaso Costantini, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- **SUNIA** in persona di Piero Ranieri per Daniele Barbieri
- **SICET** in persona di Guido Piran
- **UNIAT** in persona di Fabrizio Pascucci
- **UNIONE INQUILINI** in persona di Walter Petrucci
- **ANIA** in persona di Walter Angori
- **FEDER.CASA CONFESAL** in persona di Gianluigi Pascoletti
- **SIAI** in persona di Corrado Giustiniani


che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2012 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2010 con atto del 22.04.2009, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che in data 09.05.2006 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" un accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano, accordo sottoscritto in base all'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e al Decreto Ministeriale 5.3.1999;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:



1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per il Comune di Milano da loro sottoscritto in data 9 maggio 2006, accordo scaduto, convengono di prorogare la durata dello stesso fino al 31.12.2012, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere fino al 31.12.2012, relativi agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Milano, sono quelli indicati all'art. 2 comma b) dell'accordo del 09.05.2006, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2012, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo perderà efficacia.

Roma, li 05 APR. 2011

INPGI *[Signature]*

UPPI *[Signature]*

SUNIA *Piero Lanzi*

SICET *[Signature]*

UNIAT *[Signature]*

UNIONE INQUILINI *[Signature]*

ANIA *[Signature]*

FEDER.CASA CONFESAL *[Signature]*

SIAI (aderente al SUNIA) *[Signature]*